

STATUTO

COMPAGNIA DELLE ISOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT CORSO ITALIA 272

Numero REA: CT - 281116

Codice fiscale: 04218450874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

- 1) - di modificare la denominazione sociale da "COMPAGNIA DELLE ISOLE - Società Cooperativa" a "COMPAGNIA DELLE ISOLE - Società Cooperativa Sociale".
 - 2) - di autorizzare e delegare il Presidente ad apportare al presente Verbale le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente ordinate dalle competenti Autorità.
 - 3) - di approvare il nuovo statuto sociale come segue.
- La Società è disciplinata dai seguenti patti:

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la cooperativa di solidarietà a capitale variabile e con scopo mutualistico denominata

"COMPAGNIA DELLE ISOLE - Società Cooperativa Sociale"

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, a norma dell'art.2519 si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro 180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta. I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto di recesso.

ART. 3 - SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Catania all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della sede in un comune diverso.

Sedi secondarie, succursali, filiali agenzie ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere istituite e soppresse con decisione dell'organo amministrativo.

ART. 4 - DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato a norma di legge. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7), dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II °

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

ART. 5 - SCOPO

Lo scopo principale che i soci della cooperativa intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività indicate nel successivo art. 6 finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera B) e 4 della legge n.381/1991. Inoltre si prefigge:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;
- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;
- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il loro ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'art.2516 c.c..

A tale scopo la Cooperativa ripartisce fra tutti i soci secondo i criteri di equità che saranno fissati nei regolamenti interni il ricavato del lavoro e dell'attività svolta dai soci d'opera.

La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Per il raggiungimento di tali scopi come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). Per meglio disciplinare il funzionamento interno i criteri e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica l'organo Amministrativo ai sensi dell'art. 47 del presente statuto potrà elaborare appositi regolamenti interni da approvarsi dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,n.142.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. A tal fine la Cooperativa aderisce all'A.G.C.I. - Associazione generale Cooperative Italiane di Roma ed ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore. Potrà altresì aderire ad altri organismi economici, consortili o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento aziendale.

ART. 6 - OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, intende svolgere le attività:

- promuovere eventi culturali di qualsiasi genere;
- produrre spettacoli, rassegne e mostre;
- effettuare programmazioni radiofoniche, televisive e cinematografiche;
- organizzare corsi ed attività didattiche;
- gestire spazi ed attività finalizzate all'intrattenimento artistico;
- svolgere ogni attività connessa alla comunicazione, pubblicità ed allo spettacolo in genere;
- la gestione di un'impresa che esercita l'attività editoriale in genere concernente la produzione di servizi giornalistici radiotelevisivi, cinematografici e di qualsiasi altra attività connessa con l'informazione, la propaganda, la pubblicità, l'editoria, lo sport, il turismo, la didattica, le arti grafiche e tipografiche anche con l'ausilio di tecnologie digitali sia in proprio che per conto terzi.

La Cooperativa, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate.

Ed inoltre: far conoscere, promuovere e divulgare qualunque tipologia di spettacolo a carattere e di contenuto artistico culturale ad ogni livello attraverso la realizzazione, la produzione, l'organizzazione e la promozione di spettacoli di ogni genere: prosa - musica - danza - giocoleria. Migliorare la conoscenza del teatro nel suo contenuto artistico-culturale attraverso la costituzione di "Gruppi di Studi", che mediante studi e ricerche di autori, ne curino l'elaborazione di schede, supporti multimediali ed audiovisivi, dibattiti e convegni.

La promozione, l'organizzazione, la produzione di attività artistiche, ricreative e culturali di qualsiasi genere.

L'allestimento, l'organizzazione, la produzione e la promozione di: festival, eventi inerenti la musica, la prosa, la danza, la giocoleria, incontri, conferenze, mostre (pittura, scultura, fotografia, ecc), letture, esposizioni, convegni, dibattiti e manifestazioni varie di arte, cultura e spettacolo.

Ospitare compagnie e spettacoli di teatro, musica, canto, danza e giocoleria nazionali e internazionali.

L'organizzazione e l'esercizio di corsi di dizione, recitazione, regia, scenografia, fotografia, cinematografia, musica, canto, danza, coreografia, mimica, giocoleria, tecniche teatrali e altri corsi che siano attinenti al teatro, al cinema, alla televisione. Potrà acquistare e vendere diritti su opere edite ed inedite e quant'altro attinente alla propria attività.

La cooperativa avrà come attività, inoltre, la creazione, la produzione, la distribuzione, sia in proprio che per conto terzi, in compartecipazione, in coproduzione con imprese italiane ed estere, di film di lungometraggio, film di cortometraggio e di opere cinematografiche in genere di qualsiasi formato e metraggio, da commercializzare in Italia e all'estero in formato videonastri, videodischi, DVD, ed in genere supporti audiovisivi e multimediali di qualunque tipo e natura, attualmente esistenti e che potrebbero essere sviluppati in futuro.

La cooperativa potrà nei limiti e con le norme relative alla materia, richiedere contributi e finanziamenti sia alla CEE che allo Stato, alla Regione, alle Province, ai Comuni, ad Enti pubblici e/o privati, alle Unità Sanitarie Locali, nonché ad istituti pubblici e/o privati di qualsiasi natura

La Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraenumerate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Potrà assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura o in consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

TITOLO III °

SOCI COOPERATORI

ART. 7 - NUMERO - CATEGORIE E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Le responsabilità dei soci per le obbligazioni è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono essere soci Coopearatori le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa o che intendano maturare una capacità professionale e, comunque, tutti coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o che svolgano attività identiche ed affini.

I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

a) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

c) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:

A) ORDINARIA che comprende:

1) soci lavoratori;

2) soci svantaggiati;

B) SPECIALE che comprende i Soci in formazione o in prova.

A 1) Soci lavoratori o prestatori: sono quelli che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare in qualità di tecnici erogatori ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che prestano la loro attività ricevendo un compenso.

In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale;

A2) sono Soci svantaggiati: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i tossicodipendenti; gli

alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o internate negli istituti penitenziari; i condannati ed internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 della legge n.354/1975.

SOCI SPECIALI in formazione o in inserimento:

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un terzo, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti previsti dal presente articolo) soci che saranno ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto nel regolamento interno stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può essere superiore a 5 anni ;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in occasione dell'approvazione del bilancio e comunque non può esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del c.c.. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea,
- Non può rappresentare in assemblea altri soci,
- Non può essere eletto amministratore e non gode dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile,
- partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;
- dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo amministrativo,

- segue i corsi di specializzazione tecnico-professionale secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.

I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del presente statuto anche nelle seguenti ipotesi:

A) nel caso di interesse alla formazione per l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

B) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- per l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario del suo inserimento nell'impresa sociale;

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;

- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e dal regolamento e che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. La delibera di ammissione alla qualità di socio ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo le modalità previste dallo statuto per i soci ordinari.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non potranno essere soci, e se soci decadono, coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed effettivamente in concorrenza con questa ultima, salvo diversa deliberazione del organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione e di lavoro.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei Soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra enumerate.

In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla cooperativa come soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al titolo IV° del presente statuto.

ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE NUOVI SOCI

L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

L'aspirante socio dovrà presentare all'organo amministrativo richiesta scritta specificando:

- a) nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la cittadinanza;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) l'ammontare delle quote sociali che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa di ammissione deliberate dall'assemblea;
- e) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5 del presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'eventuale appartenenza ad altre cooperative come socio-lavoratore o dipendente ed allegando copia del documento di identità, copia del titolo di studio, certificato del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sull'ammissione, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento prevista dallo stesso articolo del presente statuto.

L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare :

- a) almeno il 20% della quota sociale e la rimanente quota a richiamo dell'organo amministrativo;
- b) la tassa di ammissione;
- c) l'eventuale sovrapprezzo.

La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio sia stato effettuato il versamento del 20% della quota sociale. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

In questo caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci ed al loro diniego.

ART. 9 - CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione d'opera o di servizi. Il conferimento può avvenire mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c.

Le quote di capitale sociale sono sempre nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari in quanto esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il creditore particolare del socio finché dura la cooperativa non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio solo se autorizzati dall'organo amministrativo.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote di capitale sociale sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 20% all'atto della comunicazione di ammissione;

2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione se determinata dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto di voto, il diritto ai dividendi ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. In particolare i soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari. Hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione.

ART. 12 - RECESSO

Oltre ipotesi di recesso legali quali:

- il non aver consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede in altro comune, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto o alla modifica della clausola arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;

- il non aver consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- il diritto di recesso compete al socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;
 - d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
 - e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
 - f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;
 - g) la cessazione dell'attività della cooperativa nel comune in cui il socio ha la sua residenza;

Il recesso non può essere parziale.

L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di recesso nei casi di recesso legale dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle delibera che legittima il diritto di recesso, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi novanta giorni dalla costituzione.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta e richiamata previa intimazione da fare con lettera raccomandata e trascorso un mese senza che abbia adempiuto;
- 2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per partecipare al conseguimento dello scopo sociale;

- 3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
 - 4) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7 e 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - 5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione o passaggio diretto presso il subentrante appaltatore;
 - d) per mancato superamento del periodo di prova nel caso di socio della categoria speciale;
 - 6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 7) si sia venuto a trovare in condizioni di sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risulti inabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 9) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;
 - 10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - 11) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 12) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - 13) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
 - 14) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5), 12) e 13), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote sociali versate ed eventualmente rivalutate, a norma del successivo articolo 29 del presente statuto.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento e per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonchè al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinate da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti

TITOLO IV°

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del presente Statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa soci denominati "SOCI SOVVENTORI" che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali dell'impresa la cui disciplina è regolata dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.

L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:

- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il socio sovventore può recedere allorché si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c.. Inoltre il socio sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni di azioni.

Le azioni dei soci receduti sono annullate.

L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità, e le condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

ART. 20 - CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori che non sono soggetti a nessun limite quantitativo sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 27 lettera a punto 2 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 22 - TASSO DI REMUNERAZIONE

Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci operatori nella misura massima consentita dalla legge.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci operatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci operatori.

ART. 23 - DIRITTI E DOVERI

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ.

ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dalla legge.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui alla linea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod.

civ., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ed ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art.111-octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della collocazione dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c. in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V°

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 27 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dalle diverse categorie di soci e precisamente:

1) dai conferimenti dei soci cooperatori costituiti da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

2) dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative, ciascuna del nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

3) dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

B) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di esercizio di cui al punto a) del e successivo articolo 29 e dagli accantonamenti delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;

D) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;

E) quanto residua alla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c. deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 - RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare a favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea che approva il bilancio, ratifica lo stanziamento operato dall'organo amministrativo deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il

ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni l'assemblea può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate o mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Successivamente delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- A) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.
- D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/92 e comunque sempre nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa;
- F) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di legge;
- G) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti a) e B del presente articolo necessarie per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI°

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
 - a) il collegio sindacale, ove nominato;
 - b) il collegio arbitrale
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

SEZIONE I° - ASSEMBLEA

ART. 31 - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso

- contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

a) avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima dell'assemblea;

b) avviso comunicato ai soci con mezzi idonei allo scopo e a garantire l'avvenuto ricevimento o a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

1) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

2) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, nel domicilio risultante dal libro soci;

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria;

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile, e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis;
- 7) approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6, comma 1 della legge 142 del 2001;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 10) delibera la corresponsione dei ristorni o di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, o ratifica l'appostamento al conto economico operata dall'organo amministrativo secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;
- 13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli statuti di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- 15) delibera la nomina del Collegio arbitrale.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

6) ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione, la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione oppure sul trasferimento della sede sociale l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% dei soci aventi diritto al voto.

ART. 35 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di intervento e di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci che abbiano diritto di intervenire, che per qualsiasi motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al vo-

to, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART.36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta ed in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa.

Accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relative;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

SEZIONE II° - AMMINISTRATORI

ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La cooperativa può essere amministrata, a scelta dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del numero da eleggere. I componenti del Consiglio oltre che scelti fra i Soci anche sovventori può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale ed in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo dal regolamento interno.

Nel caso di Amministratore Unico esso deve essere scelto unicamente tra i soci Cooperatori.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili ed ad essi non si applica il limite di cumulo di cariche. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art.2390 c.c.

I componenti l'organo amministrativo restano in carica da uno a tre esercizi. In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le decisioni del Consiglio sono sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI

La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente all'organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Se nominato l'amministratore unico riunisce in sé ed esercita individualmente tutte le funzioni proprie del consiglio di Amministrazione. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente l'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivamente ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono palesi.

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori

assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 41 - PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al VicePresidente.

SEZIONE III° - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543, comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti, in caso di decadenza o rinuncia di uno effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.

Il Presidente del collegio sindacale è designato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

ART. 43 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. La decadenza ha luogo anche nel caso in cui non si partecipi senza giustificato motivo a due riunioni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513 c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03 nominati con le modalità previste dal

presente articolo salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale della circoscrizione in ha sede la cooperativa.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.lgs.n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2 ,D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione dell'attività sociale.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti e dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII °

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 45 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo i seguenti, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea:

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci operatori i, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 47 - REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa, nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento interno.

ART. - 48 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 27 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 29 (destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione di cui alla legge 142/2001, di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, il comparente dichiara sciolta l'Assemblea.

Sono le ore undici e minuti cinquanta (ore 11,50)

Imposte e spese del presente Verbale e successive sono a carico della Società.

Io Notaio richiesto ho ricevuto questo Atto scritto, a mia cura, da persona di mia fiducia con macchina ed in parte da me manoscritto su diciotto fogli di cui occupa facciate intere sessantanove e quanto di questo e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive.

Firmato: Filippo Brazzaventre, Francesco Giamporcaro Notaio.

E' copia dattiloscritta, in diciotto fogli, conforme all'originale atto da me rogato e registrato a Giarre il 7 dicembre 2004 che si rilascia, per gli usi di legge.

Fiumefreddo di Sicilia, lì 14 dicembre 2004

Firmato: Francesco Giamporcaro Notaio

ESENTE DA BOLLO